

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**



## SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE  
UNITA' SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO

**CIG 156139798E**

**TRA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti-Lanciano-Vasto** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_

(nel seguito per brevità congiuntamente anche **“Aziende Unità Sanitarie Locali”**) ;

**Regione Abruzzo**, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_

(nel seguito per brevità anche **“Amministrazione”**);

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_

(nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto



in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

### PREMESSO

- a) che la Regione Abruzzo, con deliberazione n. 627 del 9 agosto 2010, ha conferito a Consip S.p.A. l’incarico di svolgere i compiti di stazione appaltante per la procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie della Regione Abruzzo;
- b) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione di un Fornitore per la prestazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie della Regione Abruzzo, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (ivi compreso il Capitolato Tecnico) nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito



e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe).

### ARTICOLO 2

#### ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - f) **Attivazione del servizio**: data di inizio di erogazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie della Regione Abruzzo;
  - g) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - i) **Parte**: le Aziende Unità Sanitarie Locali e la Amministrazione, da un lato, il Fornitore dall'altro (congiuntamente definiti anche le "Parti");
  - l) **Unità di Produzione**: gli uffici, le unità operative/servizi ambulatoriali ed in generale i siti delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo indicate nell'Appendice A del Capitolato Tecnico, presso cui vengono prodotti i rifiuti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato in via gradata:
  - a) dal contratto medesimo e dai suoi allegati, che costituiscono la



- manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, le Amministrazioni da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti.
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo a prestare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti, tutto nella misura richiesta dalle medesime Aziende Unità Sanitarie Locali, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro trentaquattromilionitrecentocinquantamila/00.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. La Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare l'importo complessivo fino a



concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Il presente Contratto ha una durata di 72 (settantadue) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2. La Regione Abruzzo, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitarsi nella sussistenza contrattuale con preavviso di 3 (tre) mesi, di ricorrere, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori 24 mesi, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione Abruzzo e delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel Contratto stesso, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
  - b) rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità



- Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture a quanto previsto nel Contratto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Abruzzo e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
  - f) comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e alle forniture oggetto del presente Contratto;
  - h) mallevare e tenere indenne la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, da svolgersi presso le Unità di Produzione, dovranno essere eseguite senza interferire nelle consuete attività lavorative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Aziende Unità Sanitarie Locali stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i surrichiamati luoghi continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici, alle unità operative/servizi ambulatoriali o comunque ai siti delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo presso cui vengono prodotti rifiuti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità



Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Abruzzo o dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Aziende Unità Sanitarie Locali di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto nelle sedi delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Regione Abruzzo e alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.
14. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

## **ARTICOLO 7**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Alla stipula del contratto il Fornitore deve consegnare alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo il proprio Manuale della Qualità.
2. Il Fornitore, fermo restando l'obbligo di garantire lo smaltimento/recupero di tutti i rifiuti oggetto del presente contratto, è tenuto a smaltire/recuperare annualmente almeno l'80% dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo CER 180103-180202 presso l'impianto di cui ha la piena ed incondizionata disponibilità, in quanto gestore diretto ovvero, nel caso di avvalimento, indiretto, dell'impianto stesso - provvisto di idonea autorizzazione - così come indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **ARTICOLO 8**

### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per l'esecuzione dei servizi il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.





## ARTICOLO 9

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo per la prestazione dei servizi sono indicati nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle singole Aziende Unità Sanitarie Locali secondo la propria regolamentazione vigente in materia di Contabilità.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali ovvero via fax ai seguenti numeri:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila: fax n. \_\_\_\_\_;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti-Lanciano-Vasto: fax n. \_\_\_\_\_;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara: fax n. \_\_\_\_\_;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo: fax n. \_\_\_\_\_.

Si evidenzia, che il CIG (Codice Identificativo Gara), sarà inserito a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle singole Aziende Sanitarie Locali nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e accreditati, a spese delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Il Fornitore dichiara, altresì, che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:

Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

5. In caso di ritardo, da parte delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



6. Rimane inteso che le Aziende Unità Sanitarie Locali prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisiranno di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Aziende Unità Sanitarie Locali per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, le Aziende Unità Sanitarie Locali procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.
10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalle singole Aziende Unità Sanitarie Locali, ciascuna per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Aziende Unità Sanitarie Locali le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende Unità Sanitarie Locali a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende Unità Sanitarie Locali di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Unità Sanitarie Locali. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 26 del presente contratto.

13. I corrispettivi si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
14. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
15. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

## **ARTICOLO 10**

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Le singole Aziende Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'attivazione del servizio, ad integrare il "Documento preliminare di valutazione dei rischi da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Aziende Unità Sanitarie Locali indicheranno eventuali costi aggiuntivi rispetto a quelli già individuati nel DUVRI preliminare.
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## **ARTICOLO 11**

### **PENALI**

1. Le penali e la misura delle stesse sono disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
2. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato tecnico. In tal caso le Aziende Unità Sanitarie Locali applicheranno al Fornitore le penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto e al Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ARTICOLO 12**

### **PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**



1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalle singole Aziende Unità Sanitarie Locali.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Azienda Unità Sanitaria Locale, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Unità Sanitaria medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Azienda Unità Sanitaria Locale nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Unità Sanitaria Locale, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le singole Aziende Unità Sanitarie Locali potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Le Aziende Unità Sanitarie Locali potranno applicare complessivamente al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto delle Aziende Unità Sanitarie Locali a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 13**

### **RECESSO**

1. La Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali potranno recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende Unità Sanitarie Locali dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola



- d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
    - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
    - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
  5. La Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga/no indenne/i lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

## ARTICOLO 14

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente contratto.
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della Regione Abruzzo prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Abruzzo. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Unità Sanitarie Locali attraverso la Regione Abruzzo, fermo restando quanto previsto nel precedente



articolo 13, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti della Regione Abruzzo e delle Aziende Unità Sanitarie Locali a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Unità Sanitarie Locali verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso trimestralmente dalla Regione Abruzzo soltanto a seguito della presentazione da parte del Fornitore delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emesse, in favore del Fornitore stesso, dalle singole Aziende Unità Sanitarie Locali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione Abruzzo.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Abruzzo.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

## **ARTICOLO 15**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Regione Abruzzo e/o dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, per porre fine all'inadempimento, la medesima Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto si conviene che, in ogni caso, la Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà/anno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi



dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Abruzzo;
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore) del presente Contratto;
  - e) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 16 (Subappalto), 17 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Trasparenza) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, comma 5 del presente Contratto.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
  4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Abruzzo e/o delle Aziende Unità Sanitarie Locali al risarcimento dell'ulteriore danno.
  5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte della Regione Abruzzo e/o delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## **ARTICOLO 16**

### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto è vietato]*

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

### **SUBAPPALTO**





***[da inserire se il subappalto è autorizzato]***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  

---
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Abruzzo, alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo che usufruiranno delle attività oggetto del subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle suddette attività, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Inoltre, nel caso di ricorso al subappalto per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti il Fornitore deve produrre altresì copia conforme all'originale della autorizzazione all'esercizio del/gli impianto/i di cui si avvale per lo smaltimento/recupero dei rifiuti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo non autorizzeranno il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo procederanno a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Abruzzo e delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo da qualsivoglia pretesa di terzi





per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisiranno di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Abruzzo e/o ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale avrà/anno facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo revocheranno l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo non autorizzeranno il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

## **ARTICOLO 17**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente



articolo, la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **ARTICOLO 18**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti della Regione Abruzzo e delle Aziende Unità Sanitarie Locali e, quindi, deve avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Gestore del Servizio è l'interfaccia unica del Fornitore verso la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. E' una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del Contratto. Per parte sua la Regione Abruzzo nominerà un Responsabile del Contratto e ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale indicherà un Supervisore, quali responsabili e referenti nei confronti del Fornitore.

## **ARTICOLO 19**

### **SUPERVISIONE E CONTROLLO**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del contratto sono svolte dalle Aziende Unità Sanitarie Locali alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali.
2. La Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

## **ARTICOLO 20**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dal Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.



3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

## **ARTICOLO 21**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità Sanitarie Locali gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 22**

### **TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456



cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della Regione Abruzzo e delle Aziende Unità Sanitarie Locali di incamerare la cauzione prestata.

## **ARTICOLO 23**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Abruzzo e/o delle Aziende Unità Sanitarie Locali azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione Abruzzo e/o le Aziende Unità Sanitarie Locali sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Abruzzo e/o delle Aziende Unità Sanitarie Locali queste, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **ARTICOLO 24**

### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali derivanti dal presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro de L'Aquila.

## **ARTICOLO 25**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.



4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **ARTICOLO 26**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto si conviene che, in ogni caso, la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e della Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

In ogni caso, si conviene che la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riservano di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Abruzzo e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori



e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Abruzzo e alle Aziende Unità Sanitarie Locali, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Regione Abruzzo e le Aziende Unità Sanitarie Locali si riservano di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
8. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Regione Abruzzo avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Regione Abruzzo al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 27**

### **CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,



qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione Abruzzo e/o delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

Azienda Unità Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila IL FORNITORE

Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti-lanciano-Vasto

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara

Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo

Regione Abruzzo

Dott. Danilo Oreste Broggi

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Attivazione del servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Recesso); Articolo



14 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali); Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 27 (Clausola finale)

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

---